

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 03 maggio 2007, presso la sede sociale della Metropolitana di Roma. S.p.A., in Via Tiburtina 770, sono presenti:

per la Società:
Nastasi, Cingolani;

le OO.SS. così rappresentare:

FILT-CGIL: Capitani, Cavone, Brusadin, Casula

FIT-CISL: Chiricozzi, Di Nardo, Colacchi, Pignalberi, Di Benedetto

UILTRASPORTI: Rossitto, Coppetti, Terziani

UGLT: Milloch, Di Maddalena, Fornari

In riferimento alle precedenti intese, le parti si sono incontrate per definire le modalità relative alla costituzione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU).


Le modalità di costituzione della RSU rappresentano una coerente applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993 e nell'Accordo Nazionale 28 marzo 1996 sulla stessa materia.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria può essere costituita ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 1, primo comma, Parte Prima e art. 4, comma 1, lettera a) e b), Parte Seconda di cui all'**Accordo Nazionale 28 marzo 1996 (RSU)**.

La Società, nel ritenere fondamentale il processo di costituzione di un interlocutore sindacale unitario, prende atto dell'impegno delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo nella direzione della costituzione della RSU quale soggetto sindacale subentrante in ogni fattispecie di settore e unità organizzativa aziendale alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), qualora preesistenti. *Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo dichiarano altresì che la partecipazione alla elezione della RSU è aperta a tutte le Organizzazioni Sindacali conformemente a quanto previsto dall'art. 4, parte seconda punti a) e b) dell'A.N. 28 marzo 1996.*

In coerenza con quanto disposto all'art. 8 Parte Prima, dell'A.N. 28 marzo 1996 sulla costituzione della RSU, le Organizzazioni Sindacali che partecipano alle procedure di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi dell'art. 19 Legge 300/70, ed ogni altra struttura sindacale aziendale comunque denominata.

Alla/e Organizzazione/i Sindacale/i inadempiente/i non potrà essere assicurata una tutela, in termine di monte ore, superiore a quanto prescritto dall'art. 23 della Legge 300/70 con la perdita definitiva dei diritti e delle prerogative sindacali attribuiti come RSU.



MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Composizione

Alla costituzione della RSU si procede assegnando il 100% dei seggi in misura proporzionale ai risultati conseguiti da ciascuna lista, in rapporto al totale dei voti validi espressi in ciascun impianto.

Il quoziente di ripartizione della RSU in ciascun gruppo omogeneo sarà determinato in base ai voti validi riportati dalle liste presenti nel gruppo medesimo.

Risulteranno eletti nell'ordine coloro che, nell'ambito di ciascuna lista, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle varie categorie operanti nel settore, al fine di garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

Al fine di garantire una presenza equilibrata ed un impegno omogeneo di ciascuna organizzazione sindacale, si procederà al calcolo complessivo dei voti validi espressi e si dividerà tale importo per il numero dei delegati messo in votazione diretta, in modo da ricavare il quoziente di ripartizione a livello aziendale.

Qualora si riscontri che, per effetto del meccanismo elettorale, ad una Organizzazione Sindacale fosse venuta meno la corrispondente attribuzione di delegati in rapporto ai voti complessivi di lista conseguiti a livello aziendale, si procederà, ai fini della eventuale assegnazione di candidati mancanti, alla verifica dei voti riportati da ogni singola lista.

L'indicazione degli stessi, da individuare tra quelli che hanno partecipato all'elezione in quell'impianto, sarà di competenza dell'Organizzazione Sindacale.

Una volta assegnati i seggi, sia per elezione diretta che con i resti, il numero e la composizione degli stessi rimane invariata.


Numero dei componenti la RSU

Il numero dei componenti la RSU messo in votazione diretta è stabilito in 50.

Nei limiti numerici complessivi di cui al comma precedente, l'insieme degli addetti all'impianto interessato è rappresentato dal/i componente/i RSU eletto/i nei vari gruppi omogenei o aree professionali.

Compiti e funzioni

La RSU interviene nelle materie proprie dell'area aziendale, secondo quanto previsto dalle normative contrattuali nazionali vigenti, nelle more di una ridefinizione del Protocollo aziendale delle Relazioni Industriali.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are scattered across the width of the page, with some appearing to be names like 'Carla Casola' and others being more abstract scribbles or initials.

Coordinamento delle RSU

Le Organizzazioni Sindacali stipulanti *il presente accordo* propongono la costituzione di una Segreteria del Consiglio della RSU con il compito di rappresentare la RSU di fronte alla Direzione aziendale per le materie di interesse aziendale generale, di convocare formalmente le riunioni della stessa RSU assicurando uno stretto rapporto con le Organizzazioni Sindacali degli autoferrotranvieri.

La Segreteria del Consiglio della RSU, composta di sei componenti, è ratificata a maggioranza dal Consiglio della RSU.

Il Consiglio della RSU di cui al precedente *art. 10* ferma restando la collegialità delle decisioni, elegge direttamente il Coordinamento delle RSU con le modalità di cui al precedente comma, tenendo conto della ripartizione direttamente proporzionale ai voti validi riportati dalle varie liste.

Permessi retribuiti

A far data dall'insediamento, la RSU ha diritto, per la durata del proprio mandato, a permessi sindacali retribuiti nelle disponibilità di seguito indicate:

- a) Consiglio della RSU: due giornate annue per ciascun componente;
- b) Coordinamento della RSU: permesso giornaliero per l'intero turno e per la durata del mandato;
- c) Comitato RSU: 13 ore mensili per 11 mesi per ciascun membro della RSU eventualmente cumulabili semestralmente.


Modalità di utilizzazione dei permessi retribuiti

In riferimento ai permessi di cui alla lettera a) e c) del precedente articolo, il componente la RSU che intende beneficiare dei permessi deve darne comunicazione scritta almeno 24 ore prima salvo casi di documentata urgenza, al proprio superiore gerarchico che provvederà ad inviare immediatamente la documentazione al Servizio Relazioni industriali.

In riferimento ai permessi di cui alla lettera b) del precedente articolo, i beneficiari dovranno dare comunicazione delle malattie al Servizio Relazioni industriali della Società; per quanto invece attiene i congedi, con il presente accordo, essi si intenderanno automaticamente fruiti.

Consultazione dei lavoratori

Nello svolgimento dell'attività contrattuale a livello aziendale sono previsti momenti di informazione e consultazione dei lavoratori gestiti dalla Segreteria del Consiglio della RSU con il diretto coinvolgimento degli organismi dirigenti degli autoferrotranvieri; a tal fine viene previsto l'utilizzo del 50% delle ore di cui all'art. 20 della Legge 300/70 con formale richiesta al Servizio Relazioni Industriali della Società, fermo restando comunque quanto disposto al comma 2, art. 4 - prima parte, dell'**Accordo Nazionale 28 marzo 1996**.



La RSU riassume gli indirizzi scaturiti dalle assemblee d'impianto in coerenza con le impostazioni contrattuali, e contribuisce, insieme alle strutture territoriali di categoria, fermo restando il rispetto di competenze, ruoli e titolarità stabiliti dall'Accordo Nazionale 7 febbraio 1991 e successive modifiche, alla definizione delle richieste da avanzare in riferimento alla contrattazione aziendale di cui alle vigenti normative contrattuali nazionali, che alla determinazione delle iniziative da assumere in riferimento all'applicazione della Legge 146/1990 e 83/2000 per gli aspetti afferenti alla sicurezza degli impianti e degli stessi servizi.

Le decisioni della RSU, per quanto di sua competenza nelle materie riservate all'area aziendale, devono essere prese a maggioranza qualificata non inferiore a 2/3.

Articolazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria

La RSU sarà articolata nei seguenti organismi:

- Comitato della RSU d'impianto
- Consiglio della RSU della Società.
- Coordinamento della RSU

Comitato della RSU di impianto

Rappresenta l'insieme degli addetti all'impianto interessato (officina, direzione, impianto, linea etc.) ed è composto dai rappresentanti eletti nei vari gruppi omogenei o aree professionali: la sua entità numerica varia in relazione alla consistenza di quella del luogo di lavoro ed al numero dei delegati eletti nello stesso impianto che, insieme agli eletti degli altri impianti, non può superare il numero massimo previsto di n. 50 unità.

Nella composizione della RSU, dovendo tenere conto delle specificità professionali dei lavoratori addetti, il corpo elettorale dell'impianto sarà suddiviso proporzionalmente in gruppi omogenei e/o aree professionali; qualora in un impianto l'esiguità del numero dei lavoratori non consentisse il raggiungimento de quorum previsto, tutti i lavoratori di quel gruppo omogeneo presenti nei vari impianti potranno essere accorpati elettoralmente in un unico gruppo omogeneo che sarà assegnato all'impianto più rispondente alle esigenze funzionali e professionali rappresentate.

Il Comitato di impianto dovrà dotarsi di un coordinatore che potrà a rotazione (6 mesi) alternarsi tra i componenti le liste presenti nel comitato.

Consiglio delle RSU

Il Consiglio delle RSU rappresenta tutti lavoratori ed è composto dai membri della RSU eletti in ciascun impianto.

Il Consiglio ferma restando la collegialità delle decisioni terrà conto, fin dove è possibile, della rappresentatività professionale.

Lucia Casale

A collection of handwritten signatures and initials, including 'Lucia Casale', 'Edu', and several other illegible marks.

Durata e sostituzione nell'incarico

Salvo quanto espressamente previsto al comma 4 del presente accordo, per quanto riguarda la durata e le modalità di rinnovo della RSU e la sostituzione nell'incarico di ciascun componente si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 6 prima parte dell'Accordo Nazionale 28 marzo 1996. I candidati alla elezione della RSU debbono risultare iscritti alla/e Organizzazione/i Sindacale/i che presentano la lista dei candidati.

Oltre al caso previsto dal citato art. 6, costituiscono motivo di decadenza l'assegnazione a mansioni diverse salvo il caso di inidoneità temporanea, il trasferimento ad altro impianto (esclusa la RSU dei gruppi omogenei) o ad altro gruppo omogeneo.

Costituiscono altresì causa di decadenza le dimissioni dall'Organizzazione Sindacale la cui lista è stato eletto quale componente della RSU.

In caso di dimissione e/o di decadenza dall'incarico di componente la RSU o di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, lo stesso componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Qualora esista impossibilità di attingere fra i candidati della lista di impianto (se esaurita), l'Organizzazione sindacale interessata provvederà alla sostituzione della RSU eletta.

Regolamento attuativo per elezione RSU


Le parti assumono, quale regolamento elettorale, quello stabilito nella parte seconda dell'Accordo Nazionale 28 marzo 1996.

Norma finale






Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, valgono le disposizioni di cui all'Accordo Nazionale 28 marzo 1996 sulla costituzione della RSU.

L'Accordo Sindacale 20 maggio 2002 nonché gli accordi, le prassi e le consuetudini aziendali in relazione alla materia disciplinata con il presente accordo, si intendono abrogati.

Per la Società



Per le OO.SS.:

FILT-CGIL 
Cecilia Corvino 
FIT-CISL 
Pellegrina Di Tarso 
Ultrasporti 
Roberto 
UGLT 
Giovanni Di Paolo 
Pizzi